

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 19 NOVEMBRE 2008, SULLA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE, NONCHÉ DELLA DIRETTIVA 2009/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 21 OTTOBRE 2009, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2005/35/CE RELATIVA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI E ALL'INTRODUZIONE DI SANZIONI PER VIOLAZIONI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;

Vista la direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009, ed, in particolare, l'articolo 19;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 727, è inserito il seguente:

" ART. 727-bis

(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000

euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”;

b) dopo l'articolo 733, è inserito il seguente:

" ART. 733-bis

(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.”.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

ART. 2

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l'articolo 25-*novies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

" ART. 25-decies

(Reati ambientali)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 727-*bis* la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 733-*bis* la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, primo comma, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.”.

ART. 3

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)

1. Al comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Per le sole baie storiche di cui all'articolo 1 del decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi è stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa.”.
2. Al comma 3 dell'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo le parole: “i tempi, le procedure e le modalità stabilite” la parola: “dal” è sostituita dalle seguenti: “dalla normativa relativa al”; dopo le parole: “ovvero fornisce”, le parole: “al suddetto sistema” sono soppresse; in fine dopo le parole: “dispositivi tecnologici accessori al”, la parola: “predetto” è soppressa, e prima delle parole: “, o comunque ne impedisce in qualsiasi” sono inserite le seguenti: “di cui al comma 1”.
3. Al comma 5, dell'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo le parole: “su di loro incumbenti ai sensi” le parole: “del predetto” sono sostituite dalle seguenti: “della normativa relativa al”.
4. Dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

“ 9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.”.
5. Al comma 1 dell'articolo 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo le parole: “All'accertamento delle violazioni di cui ai commi” le parole: “8 e 9” sono sostituite dalle seguenti: “7 e 8”.

ART. 4

(Modifiche al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205)

1. All'articolo 16, comma 1, lettera d), al comma 1 dell'articolo 190, prima delle parole: "I soggetti di cui all'articolo 188-ter" sono anteposte le seguenti: "Fatto salvo quanto stabilito al comma 1-bis,".
2. All'articolo 16, comma 1, lettera d), dopo il comma 1 dell'articolo 190 è inserito il seguente: "1-bis. Sono esclusi dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi dell'articolo 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera b).".
3. All'articolo 39, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“ 2. Al fine di graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:

 - a) con una sanzione pari al cinque per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nei primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall'articolo 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, e successive modificazioni;
 - b) con una sanzione pari al cinquanta per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae per i quattro mesi successivi al periodo individuato alla lettera a) del presente comma.”.
4. All'articolo 39, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

“ 2-bis. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modificazioni, che fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non adempiono alle prescrizioni di cui all'articolo 28, comma 2, del citato decreto ministeriale, sono soggetti alle relative sanzioni previste dall'articolo 258 nella previgente formulazione.

2-ter. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, le sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente a quella di cui al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale si applicano ai soggetti tenuti alla comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modificazioni, secondo i termini e le modalità ivi indicati.

2-quater. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 260-bis, commi 3, 4, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti fraudolenti, a un decimo per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall'articolo 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, e successive modificazioni, e a un quinto per le violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese e per i successivi quattro mesi.”.

ART. 5

(Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relazione illustrativa

Il presente intervento normativo intende dare recepimento alla direttiva n. 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente ed alla direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

La Direttiva 2008/99/CE assume a proprio fondamento la disposizione di cui all'art. 174, § 2, del Trattato istitutivo delle Comunità europee (Titolo IV, *Ambiente*), secondo la quale *“La politica della Comunità in materia di ambiente mira a un elevato livello di tutela”*.

Con decisione quadro 2003/80/GAI del 27 gennaio 2003, relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, il Consiglio aveva imposto agli Stati membri l'obbligo di incriminare alcuni comportamenti gravemente pericolosi per l'ambiente.

Come è noto, a seguito dell'impugnazione da parte della Commissione della decisione quadro davanti alla Corte di giustizia, competente ai sensi dell'art. 35 TUE, la Corte di Giustizia (sentenza 13 settembre 2005, causa C-176/03) ha annullato la predetta decisione quadro affermando il principio generale che la competenza della Comunità europea ad attuare le politiche e le azioni comuni di cui agli artt. 2 e 3 del Trattato CE comprende anche il potere di richiedere agli Stati membri l'applicazione di adeguate sanzioni penali.

Per la Corte, in particolare, ai fini della corretta individuazione della base giuridica di un atto comunitario, occorre riferirsi allo scopo e al contenuto dell'atto stesso. In questo senso, la decisione quadro impugnata, avendo per scopo e contenuto principali la protezione dell'ambiente, avrebbe dovuto essere fondata sull'art. 175 TCE (primo pilastro) e non sul Titolo VI TUE (terzo pilastro) (punto 51).

In sintesi, la Direttiva 2008/99/CE – nel recepire il generale principio sancito nel 2005 dalla succitata sentenza secondo cui la competenza della Comunità europea ad attuare le politiche e le azioni comuni di cui agli artt. 2 e 3 del Trattato CE comprende anche il potere di richiedere agli Stati membri l'applicazione di adeguate sanzioni penali – fornisce una nuova base giuridica (*direttiva* anziché *decisione quadro*) che

pone fine alla controversa questione sulla competenza in materia di tutela penale dell'ambiente.

É evidente, pertanto, che con la Direttiva 2008/99/CE il Parlamento europeo e il Consiglio, hanno ritenuto che il ricorso al diritto penale costituisca una misura indispensabile di lotta contro violazioni ambientali gravi e, conseguentemente, hanno vincolato gli Stati membri ad adottare sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

Ciò premesso, l'articolo 3 della direttiva prevede che gli Stati membri debbano punire con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive tutta una serie di condotte ed in particolare:

- a) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n.1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;
- d) l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

- f) l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
- g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
- h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un *habitat* all'interno di un sito protetto;
- i) la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono.

L'articolo 4 prevede la punibilità di istigazione e favoreggiamento (i.d. concorso di persone) e l'articolo 5 prevede che le sanzioni debbano essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

L'articolo 6 della Direttiva, inoltre, prevede che gli Stati membri debbano adottare misure affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, in virtù:

- a) del potere di rappresentanza della persona giuridica;
- b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o
- c) del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

Gli Stati membri debbono altresì provvedere affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

Per quanto concerne la Direttiva 2009/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, si rammenta come scopo della Direttiva 2005/35/CE fosse il recepimento nel diritto comunitario delle norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi nonché assicurare che ai responsabili di scarichi vengano comminate sanzioni adeguate, sia amministrative che penali, al fine di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dell'ambiente marino.

La direttiva 2005/35/CE è stata recepita nell'ordinamento nazionale mediante il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, il quale ha introdotto due fattispecie di reato, rispettivamente con gli articoli 8 (inquinamento doloso) e 9 (inquinamento colposo).

Con riferimento a tali reati, si osserva come i soggetti potenzialmente chiamati a rispondere delle conseguenze penali, per concorso nella violazione della norma di cui all'articolo 4, sono il Comandante, i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave battente qualsiasi bandiera.

Qualora l'azione omissiva sia posta in essere intenzionalmente (con dolo) da parte dell'agente, la disposizione di legge prevede l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000; nel caso di condotta colposa, invece, si prevede il solo pagamento dell'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Entrambe le fattispecie di reato prevedono un inasprimento della pena qualora l'inquinamento doloso o colposo abbia cagionato danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste .

La Direttiva, che non preclude agli Stati membri la possibilità di adottare misure più rigorose contro l'inquinamento provocato dalle navi, conformemente al diritto internazionale, era completata, ai sensi del suo articolo 4, dalla decisione quadro 2005/667/GAI sul rafforzamento della cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi, che riporta le circostanze nelle quali gli scarichi di sostanze in mare devono considerarsi reati.

Il 23 ottobre 2007 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato la suddetta decisione quadro, che aveva completato la direttiva 2005/35/CE. La Direttiva 2009/123/CE dovrebbe pertanto colmare il vuoto normativo conseguente alla sentenza della Corte.

A seguito, infatti, degli incidenti avvenuti in ambito europeo, la Direttiva 2009/123/CE ha allargato l'ambito delle figure eventualmente responsabili dei reati menzionati nella Direttiva stessa, mentre non ha modificato quanto affermato nella Direttiva 2005/35/CE per quanto riguarda il regime delle deroghe che ricalca peraltro integralmente quello già adottato dall'Italia nella legge di recepimento.

Scopo della nuova Direttiva è quello di «recepire nel diritto comunitario le norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e di garantire che ai responsabili di scarichi di sostanze inquinanti siano comminate sanzioni adeguate, anche penali, al fine di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi».

Le sostanze inquinanti oggetto dei reati, sono le stesse previste nella Direttiva 2005/35/CE che, a sua volta, si conforma agli allegati della Convenzione Marpol, e

cioè gli idrocarburi, le loro miscele e le sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa. Anche la nuova Direttiva si applica agli scarichi di sostanze inquinanti causati da tutte le navi, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e i natanti, senza distinzione alcuna sulla nazionalità, con l'esclusione per le navi militari, da guerra o ausiliarie o per le altre unità possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali. Vengono considerati "reati" gli "scarichi" di sostanze inquinanti effettuati dalle navi, includendo anche gli sversamenti di minore entità purché: a) siano effettuati intenzionalmente, per imprudenza o per negligenza (dolo o colpa grave), b) producano un deterioramento della qualità dell'acqua, c) si verificano periodicamente.

Quanto alle sanzioni penali conseguenti alla commissione di tali reati, la Direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di applicare misure "effettive, proporzionate e dissuasive", non indicando comunque l'entità delle stesse.

A tal proposito si ritiene che i succitati articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, abbiano introdotto sanzioni adeguate al tenore della Direttiva 2009/123/CE e che, pertanto, non sia necessario alcun intervento di adeguamento dell'ordinamento nazionale.

L'articolo 19 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009" delega il Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE e della direttiva 2009/123/CE.

In particolare, la norma contiene i seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle direttive di cui al comma 1;

b) prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera a), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni.

A tali principi vanno aggiunti, per quanto concerne le sanzioni penali, quelli generali contenuti nell'articolo 2 della legge comunitaria, a mente del quale (comma 1, lettera c) "le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi

in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace".

L'ordinamento giuridico nazionale sanziona gran parte delle condotte contemplate dalla direttiva 2009/99/CE come violazioni formali, ossia come reati di pericolo astratto, punite in via contravvenzionale.

Il riferimento è ovviamente alle disposizioni contenute nel c.d. "Codice dell'ambiente", ossia il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale sanziona le violazioni concernenti gli scarichi di acque all'articolo 137, quelle relative ai rifiuti agli articoli 256 (gestione non autorizzata), 257 (bonifica dei siti), 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), 259 (spedizioni transfrontaliere) e 260 (traffico illecito di rifiuti), quelle relative all'esercizio di attività pericolose all'art. 279 (ex art. 25 del d.P.R. 203/1988).

A tali norme vanno aggiunte le sanzioni previste dalla legge n.157/1992 ("Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dalla legge n. 150/1992 ("Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica"), nonché alcune norme previste dal codice penale, quali l'articolo 544 bis (uccisione di animali), 727 (abbandono di animali), 674 (getto pericoloso di cose, che riecheggia il "quasi-delitto" giustiniano dell'"actio de effusis vel ejectis"), 733 (danneggiamento del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale), 734, (distruzione o deturpamento di bellezze naturali), cui va aggiunto l'articolo 30 della legge n. 394/1991 ("Legge quadro sulle aree protette").

Per quanto concerne la tutela penale dell'ozono, avverso comportamenti atti a ridurne lo strato, trova già applicazione l'articolo 3 della legge n. 549/1993 ("Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente").

Le uniche fattispecie sanzionate dalla direttiva ma assenti nell'ordinamento risultano essere l'uccisione, la distruzione, il prelievo o il possesso di esemplari di specie

animali o vegetali selvatiche protette e il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto.

Considerati i limiti di pena contenuti nell'articolo 2 della Legge Comunitaria, che il legislatore delegante non ha inteso derogare con specifico riguardo alle direttive in esame, il recepimento delle stesse non può essere assicurato attraverso un completo ripensamento del sistema dei reati contro l'ambiente, mediante il loro inserimento sistematico all'interno del codice penale sostanziale e la previsione come delitti delle più gravi forme di aggressione.

Tale operazione potrà costituire oggetto di separato e successivo intervento normativo.

Il presente decreto, invece, opera in due distinte direzioni.

Da un lato, implementa, ma sempre nell'ambito del sistema contravvenzionale, il livello di tutela penale delle condotte previste dalla direttiva, prevedendole quali reati laddove non previste (articolo 1).

Dall'altro, prevede una compiuta disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, oggi assente nei reati contro l'ambiente (articolo 2).

Nel fare ciò, si è preso quale "tertium comparationis" prevalentemente l'articolo 25-ter del decreto legislativo 231/2001, l'unico che, con riguardo ai reati societari, prevede la responsabilità da reato delle persone giuridiche con riferimento a contravvenzioni.

Si è quindi proceduto a suddividere tutte le condotte in tre classi di gravità e a calibrare le sanzioni pecuniarie in relazione alle medesime.

In particolare, si è prevista la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote per i reati sanzionati con l'ammenda o con la pena dell'arresto (alternativa o congiunta a quella dell'ammenda) fino ad un anno ovvero dell'arresto fino a due anni alternativa alla pena pecuniaria (per cui è ammessa la c.d. "oblazione speciale" di cui all'articolo 162-bis del codice penale); la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a due anni o con la pena dell'arresto fino a due anni (sola o congiunta a quella dell'ammenda) e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a tre anni o con la pena dell'arresto fino a tre anni.

Solo per il reato di cui all'articolo 260 del testo unico, in ragione del particolare rigore del trattamento sanzionatorio, si è prevista la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2.

Il provvedimento si compone di cinque articoli.

L'Art. 1 reca modifiche al codice penale.

Il comma 1, lettera a), modifica il codice penale introducendo l'articolo 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) il quale, al comma 1, punisce con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro "*Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie*", al comma 2, punisce con l'ammenda fino a 4.000 euro "*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie*".

Il comma 1, lettera b), modifica il codice penale introducendo l'articolo 733-bis (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) il quale punisce con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro "*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o lo deteriora, compromettendone lo stato di conservazione*".

Il comma 2 e il comma 3 dell'articolo 1 chiariscono, mediante un rinvio alla normativa comunitaria, il concetto di "*specie protetta*" e di "*habitat all'interno di un sito protetto*" rilevante ai fini degli articoli 727 bis e 733-bis. del codice penale.

L'articolo 2 introduce in seno al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, un articolo 25-decies, rubricato "Reati ambientali".

Al comma 1 si prevede che, in relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, l'autorità giudiziaria competente in sede di condanna possa applicare all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie :

- a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote,
- b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

Al comma 2 si prevede che, in relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applichino all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

b) per i reati di cui all'articolo 256:

- 1) per la violazione dei commi 1 lettera a) e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote,
- 2) per la violazione dei commi 1 lettera b), 3, primo periodo e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, primo comma, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

Al comma 3 si prevede che in relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applichino all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, rispettivamente:

- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione

Al comma 4 si prevede che in relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Al comma 5 si prevede che in relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applichino all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Il comma 6 prevede che le sanzioni previste dal comma 2, lettera c) sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comma 7 stabilisce che nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettera a), n. 2), lettera b), n. 3) e lettera f) e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231, per una durata non superiore a sei mesi.

Il comma 8 stabilisce che se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L'art. 3 interviene sul decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introducendo tre nuovi commi e modificando la dizione letterale di altri tre commi.

Il comma 1 dell'art. 3 inserisce al comma 17 dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il secondo periodo, la previsione in virtù della quale per le sole baie storiche di cui all'art. 1 del D.P.R. del 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi sia stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa.

Il comma 2 dell'art. 3 interviene sull'art. 260-bis, comma 3, che reca sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi derivanti dal sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Al fine di assicurare maggiore determinatezza e tassatività degli illeciti e la certezza giuridica, l'intervento normativo chiarisce che i tempi, le procedure e le modalità che regolano il SISTRI sono quelli stabiliti dalla normativa relativa al predetto sistema SISTRI.

Il comma 3 dell'art. 3 interviene sull'art. 260-bis, comma 5, che reca una sanzione amministrativa in caso di violazione di ulteriori obblighi derivanti dal SISTRI. Per le medesime finalità, già evidenziate in relazione al precedente comma 2 dell'art. 3 del presente schema di decreto, l'intervento normativo chiarisce che gli obblighi a cui l'utente SISTRI deve ottemperare sono quelli stabiliti dalla normativa relativa al predetto sistema SISTRI.

Il comma 4 dell'art. 3 interviene sull'art. 260-bis inserendo due nuovi commi.

Il primo comma, ossia il comma 9-bis è mutuato dall'art. 8 della legge n. 689/1981 e applica, con temperamenti, il regime ivi previsto per le ipotesi di pluralità di violazioni di una o più disposizioni dell'art. 260-bis, prevedendo quale tetto massimo del cumulo delle sanzioni il doppio (anziché il triplo) della sanzione prevista per la violazione più grave. In questo caso, l'attenuazione del cumulo è motivata dal fatto che il rischio di violazioni ripetute, dovute all'utilizzo di un sistema informatico, è molto frequente.

Il secondo comma, ossia il comma 9-ter introduce la facoltà per il trasgressore di andare esente dalle sanzioni amministrative previste dall'art. 260-bis qualora egli, entro 30 giorni dalla commissione del fatto, adempia agli obblighi previsti dalla normativa che regola il SISTRI. In aggiunta, si prevede la possibilità per il trasgressore di definire, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione previo adempimento degli obblighi non adempiuti.

Il comma 5 dell'art. 3 interviene, infine, sull'art. 260-ter, comma 1, correggendo un refuso. L'articolo 260-ter, comma 1, contiene un riferimento errato al comma 9. In

base all'articolo, di cui si propone la modifica, la sanzione del fermo amministrativo, disposta dall'articolo 260-ter, comma 1, si applicherebbe all'illecito amministrativo meno grave (260-bis, comma 9) e non all'illecito amministrativo più grave (260-bis, comma 7). La correzione del refuso richiede un minimo intervento apportando solamente delle modifiche ai commi citati dall'art. 260-ter, comma 1.

L'art. 4 interviene sul decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

I commi 1 e 2 prevedono una modifica dell'art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. La modifica è finalizzata a chiarire che l'obbligo della tenuta di registro di carico e scarico non riguarda né gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né le imprese e gli enti che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettera b), ossia rifiuti da costruzioni, demolizione e da scavo.

Il comma 3 introduce una modifica dell'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. Detto art. 39, comma 2 prevede, nell'attuale formulazione, sanzioni ridotte per chi non si iscrive al SISTRI o non paga il relativo contributo. Al momento della stesura del predetto articolo era previsto che il SISTRI entrasse a pieno regime il 1 gennaio 2011. Conseguentemente, il periodo di sanzioni ridotte decorreva dall'1 gennaio 2011. Con il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, tuttavia, sono stati prorogati i termini per il pieno avvio del SISTRI con la conseguente inapplicabilità del beneficio stabilito dall'articolo 39, comma 2. Onde estendere, a favore dell'utente SISTRI, i benefici derivanti dalla norma in questione, occorre "aggiornare" le date del predetto comma 2 sostituendo i termini riferiti a precise date di calendario con riferimenti temporali dinamici.

Il comma 4 dell'art. 4 del presente schema di decreto legislativo introduce tre nuovi commi all'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

I commi 2-bis e 2-ter sono finalizzati a chiarire l'ambito di applicazione temporale dell'articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come riformulato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 ribadendo che in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 28, commi 1 e 2, del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, si continuano ad applicare le sanzioni previste dall'articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del decreto

legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205. Il comma 1 dell'articolo 28 prevede l'obbligo di rilascio di una comunicazione ambientale con le modalità meglio ivi descritte in questione, mentre il comma 2 dello stesso articolo prevede l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti (articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni).

I commi 2-bis e 2-ter ribadiscono, con specifico riferimento ai commi citati dell'art. 28 del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, quanto – in principio - già affermato dall'art. 39, comma 1, del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205. In base a quanto previsto dallo stesso articolo 39, comma 1, D. Lgs. 205/10, l'apparato sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 205/2010 in vista della piena operatività del SISTRI, sarà applicabile solo dalla scadenza dei rispettivi termini di cui all'art. 12, comma 2, del D.M. 17 dicembre 2009 come da ultimo modificato con D.M. 26 maggio 2011 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il citato D.M. 26 maggio 2011 stabilisce, a secondo dell'appartenenza del soggetto obbligato alle categorie di soggetti obbligati ad operare in regime SISTRI, cinque diversi scaglioni temporali (1° settembre; 1° ottobre; 2 novembre; 1° dicembre; 2 gennaio 2011) per la cessazione del cd. "periodo duale" stabilito dal citato art. 12, comma 2. Nella sostanza, il citato articolo 39, comma 1, stabilisce, quindi, che fintanto che il SISTRI coesisterà – in un regime dualistico - con il tradizionale sistema di tracciabilità (MUD, registro di carico e scarico e formulario), non si applica l'apparato sanzionatorio introdotto dal decreto legislativo 205/2010 in vista della piena operatività del SISTRI, bensì il regime sanzionatorio previgente al decreto legislativo 205/10 che presidia la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari vigenti, e quindi – come esplicitato dai commi 2-bis e 2-ter – anche l'articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205.

Con l'introduzione di un comma 2-quater all'art. 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il comma 4 estende, infine, a favore dell'utente SISTRI, il regime transitorio per l'applicazione delle sanzioni SISTRI anche ad altre sanzioni previste dall'art. 260-bis del decreto legislativo 205/2010. Ciò al fine di graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione del SISTRI. L'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, prevede infatti, nell'attuale formulazione, solo sanzioni ridotte per chi non si iscrive al SISTRI o non paga il relativo contributo (art. 260-bis, commi 1 e 2). Il comma 2-quater estende il regime delle sanzioni ridotte alle fattispecie sanzionabili previste dai commi 3, 4, 5, 7 e 9 dell'art. 260-bis.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo: decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato da navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

Referente: Giovanna Amidei

tel. 06/57225652

e-mail amidei.giovanna@minambiente.it

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il decreto all'esame è stato predisposto ai sensi della legge comunitaria 4 giugno 2010, n. 96, al fine di recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché la direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato da navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

Obiettivo della direttiva 2008/99/CE è quello di creare un sistema penale sanzionatorio idoneo a garantire un'applicazione efficace ed omogenea della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, mentre obiettivo della direttiva 2009/123/CE è quello di recepire nel diritto comunitario le norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e di garantire che ai responsabili di scarichi di sostanze inquinanti siano comminate sanzioni adeguate, anche penali, al fine di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato da navi.

In particolare, la direttiva 2008/99/CE richiede :

- che dovranno essere considerate reati da parte degli Stati membri una serie di condotte illecite, poste in essere intenzionalmente o con grave negligenza, che generalmente provocano o possono provocare danni alla salute delle persone ovvero un deterioramento significativo alle componenti naturali dell'ambiente e, in particolare, alla qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, delle acque, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie. La natura "illecita" di tali condotte discende dal fatto che esse sono poste in essere in violazione di disposizioni di diritto comunitario a tutela dell'ambiente o di atti nazionali che vi danno attuazione.

- che siano qualificate come reati le condotte di favoreggiamento e di istigazione a commettere intenzionalmente le attività illecite che danneggiano la salute delle persone ovvero le componenti naturali dell'ambiente.

- che i reati ambientali e le condotte di favoreggiamento e di istigazione alla commissione dei medesimi siano puniti con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive.

- che le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati ambientali e possano essere punite con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive quando le condotte illecite siano state commesse a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che rivesta una posizione apicale nell'ente basata sul potere di rappresentanza o di controllo dello stesso, o quando siano state commesse da parte di dipendenti dell'ente rispetto ai quali sia emersa la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un apicale.

La direttiva 2009/123/CE richiede:

- che gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi, se effettuati intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave, e qualora costituiscano violazioni, siano considerati reati.

- che siano punibili come reati le condotte di favoreggiamento, di concorso e di istigazione a commettere intenzionalmente lo scarico di sostanze inquinanti effettuati dalle navi.

- che lo scarico di sostanze inquinanti nonché le condotte di favoreggiamento, di concorso e di istigazione alla commissione dello scarico siano puniti con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive.

- che le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dello scarico di sostanze inquinanti e possano essere punite con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive qualora lo scarico sia stato commesso a loro vantaggio da persone fisiche che agiscono a titolo individuale o in quanto membri di un organo della persona giuridica o che detengono una posizione preminente in seno alla persona giuridica o quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di tali soggetti abbia reso possibile la commissione di uno scarico di sostanze inquinanti.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal codice penale vigente e in particolare dagli articoli 674 (getto pericolo di cose), 544 bis (Uccisione di animali) 727 (Abbandono di animali), 733 (Danneggiamento del patrimonio archeologico, storico artistico nazionale), 734 (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali), dalla legge 1992 n.150 ("Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n.874, e del regolamento (CEE) n.3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica), dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n.202 ("Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato da navi e conseguenti sanzioni) e dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"), dall'articolo 3 della legge 549/1993 ("Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"), dall'articolo 30 della legge 349/1991("Legge quadro sulle aree protette") nonché dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 ("Norme in materia ambientale") il quale sanziona le violazioni concernenti gli scarichi di acque all'articolo 137, quelle relative ai rifiuti agli articoli 256 (gestione non autorizzata), 257 (bonifica dei siti), 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e dei formulari), 259 (spedizioni

frontaliere) e 260 (traffico illecito di rifiuti), quelle relative all'esercizio di attività pericolose all'articolo 279, nonché quelle relative alla c.d. "autorizzazione ambientale integrata" all'articolo 29 –quattordices.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il decreto in esame integra e modifica le norme di rango primario vigenti in materia.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La disciplina recata dal presente decreto attiene, infatti, alla materia dell'ordinamento penale che, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettera l), della Costituzione è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Sussistono i seguenti progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento:

- Atto Camera n.56 "Introduzione del titolo VI-bis del libro II del codice penale, in materia di delitti contro l'ambiente"
(assegnato, non ancora iniziato l'esame);
- Atto Camera n.234 "Modifiche al codice penale e altre disposizioni concernenti i delitti contro l'ambiente"
(da assegnare alle commissioni);
- Atto Camera n.2420 "Introduzione del titolo VI-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 25-quinques.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, in materia di delitti contro l'ambiente"
(assegnato, non ancora iniziato l'esame);
- Atto Camera n.2533 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, nonché altre disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"
(assegnato, non ancora iniziato l'esame);

- Atto Senato n.70 “Introduzione nel codice penale del titolo “Dei delitti contro l’ambiente” e istituzione di un fondo di rotazione per il ripristino e la bonifica dei siti inquinati” (assegnato, non ancora iniziato l’esame);
- Atto Senato n.384 “Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di ambiente” (da assegnare alle commissioni);
- Atto Senato n.879 “ Introduzione nel codice penale del titolo VI-bis concernente i delitti contro l’ambiente” (assegnato, non ancora iniziato l’esame);
- Atto Senato n.1076 “Modifiche al codice penale in materia di delitti contro l’ambiente” (assegnato, non ancora iniziato l’esame);
- Atto Senato n.1298 “Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” (assegnato non ancora iniziato l’esame).

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario.*

Il provvedimento legislativo in esame dà attuazione a due direttive comunitarie e non presenta profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono state aperte procedure di infrazione nei confronti dell’Italia nella materia in esame.

12) *Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento in esame non introduce nuove definizioni.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il provvedimento all'esame è stato redatto secondo la tecnica della novella legislativa ed apporta, pertanto, alcune modifiche al codice penale, introducendo gli articoli 727 bis e 733 bis e alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.23, introducendo il nuovo articolo 25-*decies* (*Reati ambientali*).

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento all'esame non prevede successivi atti attuativi

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Amministrazione proponente:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo: decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato da navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

Referente: Giovanna Amidei tel. 06/57225652

e-mail amidei.giovanna@minambiente.it

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

L'intervento regolatorio è necessario, secondo quanto stabilito dalla legge comunitaria 4 giugno 2010, n. 96, al fine di recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché la direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato da navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal codice penale vigente e in particolare dagli articoli 674 (Getto pericolo di cose), 544 bis (Uccisione di animali) 727 (Abbandono di animali), 733 (Danneggiamento del patrimonio archeologico, storico artistico nazionale), 734 (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali), dalla legge 1992 n.150 ("Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n.874, e del regolamento (CEE) n.3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica), dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n.202 ("Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato da navi e conseguenti sanzioni"), dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n.23 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"), dall'articolo 3 della legge n.549/1993 ("Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"), dall'articolo 30 della legge n.349/1991 ("Legge quadro sulle aree protette") nonché dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 ("Norme in materia ambientale) il quale sanziona le violazioni concernenti gli scarichi di acque all'articolo 137, quelle relative ai rifiuti agli articoli 256 (gestione non autorizzata), 257 (bonifica dei siti), 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), 259 (spedizioni frontaliere), 260 (traffico illecito di rifiuti), quelle relative all'esercizio di attività pericolose

all'articolo 279, nonché quelle relative alla c.d. "autorizzazione ambientale integrata" all'articolo 29-quattordicesies.

Il nuovo intervento normativo va ad integrare le citate disposizioni.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

L'intervento regolatorio, che si colloca nel quadro delle misure da adottare per dare attuazione alle strategie definite a livello comunitario per una più efficace tutela dell'ambiente attraverso misure di carattere penale, ritenute dotate di un grado di deterrenza maggiore rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori del diritto civile e per garantire che ai responsabili di scarichi di sostanze inquinanti siano comminate sanzioni adeguate anche penali, si propone di sanzionare penalmente le fattispecie illecite previste dalla direttiva 2008/99/CE, attualmente sformite di sanzione penale, nonché di prevedere sia per le fattispecie illecite previste dalla direttiva 2008/99/CE che dalla direttiva 2009/123/CE la responsabilità delle persone giuridiche, attualmente assente per i reati contro l'ambiente.

A tal fine prevede :

- l'introduzione di due nuove fattispecie incriminatrici nel codice penale volte a sanzionare la condotta di chi uccide, distrugge, preleva o possiede fuori dai casi consentiti esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e di chi distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto;
- l'introduzione di una compiuta disciplina della responsabilità da reato delle persone giuridiche mediante la configurazione di un articolo aggiuntivo al decreto legislativo 231/2001 che prevede la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote per i reati sanzionati con l'ammenda o con la pena dell'arresto (alternativa o congiunta a quella dell'ammenda) fino ad un anno, ovvero dell'arresto fino a due anni alternativa alla pena pecuniaria; la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a due anni o con la pena dell'arresto fino a due anni (sola o congiunta a quella dell'ammenda) e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote per i reati sanzionati con la reclusione o con la pena dell'arresto fino a tre anni. E' stata, altresì, prevista la sanzione dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività qualora l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente della commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Attualmente alcune condotte che la direttiva qualifica come illecite non sono configurate reato dalle norme vigenti e manca un meccanismo per la responsabilità delle persone giuridiche per i reati ambientali; inoltre, con l'intervento regolatorio il nostro ordinamento penale si adegua al grado minimo di armonizzazione, a livello europeo, dei meccanismi di contrasto in relazione alle attività illecite contro l'ambiente improntato ad un sistema sanzionatorio di matrice esclusivamente penale e si conforma alla previsione di un sistema di responsabilità da reato analogo per tutte le persone giuridiche. In tal modo si vuole risolvere l'attuale problema dell'assenza di una efficace deterrenza alla commissione di illeciti ambientali consentendo di individuare la persona giuridica quale centro di imputazione distinto e autonomo rispetto all'autore materiale, destinataria in quanto tale e ove ne ricorrano i presupposti di specifiche misure di carattere sanzionatorio.

Non esistono, attualmente dati statistici di riferimento in quanto le nuove condotte sanzionate con l'intervento regolatorio erano sformite, prima d'ora, di qualunque previsione sanzionatoria e

mancava nel nostro ordinamento la previsione della responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti ambientali .

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Il nuovo intervento normativo si pone l'obiettivo di:

- sanzionare penalmente condotte illecite previste dalla direttiva e attualmente non previste come reati.
- introdurre, ex novo, un meccanismo per la responsabilità delle persone giuridiche, attualmente assente per i reati ambientali, per una più efficace tutela dell'ambiente.

Gli indicatori che consentiranno successivamente di verificare lo stato di raggiungimento degli obiettivi saranno le valutazioni statistiche redatte dagli uffici giudiziari penali dalle quali emergerà l'effettiva concreta portata della normativa introdotta rispetto alla situazione preesistente. Inoltre, l'incidenza positiva dell'intervento regolatorio sulla tutela ambientale sarà verificata dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso le strutture tecniche e amministrative già esistenti.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Destinatari dell'intervento normativo sono, quanto agli obblighi, tutti i cittadini della Repubblica, nonché le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica e, quanto ai benefici, la popolazione italiana nel suo complesso, considerato che la finalità dell'intervento è quella di potenziare gli strumenti normativi per contrastare le condotte che arrecano o possono arrecare danni all'incolumità fisica delle persone e all'integrità dell'ambiente.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Il contenuto dell'intervento normativo è stato definito all'esito del lavoro posto in essere da una Commissione interministeriale appositamente istituita composta da rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della Giustizia nonché da magistrati e da professori universitari di diritto penale. Sono stati, inoltre, consultati esponenti del Corpo Forestale dello Stato e, per gli aspetti legati al recepimento della Direttiva 2009/123/CE, anche rappresentanti del Reparto Ambientale Marino del Corpo delle capitanerie di porto. Le consultazioni hanno riguardato il complesso delle disposizioni dell'intervento normativo, comprese quelle relative al sistema sanzionatorio.

Successivamente il provvedimento è stato formalmente condiviso con tutte le amministrazioni interessate (Ministeri degli affari esteri, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze) in appositi tavoli tecnici tenutisi presso il Dipartimento per le politiche comunitarie.

Sull'intervento normativo è previsto venga acquisito formalmente il parere delle competenti commissioni parlamentari.

L'amministrazione proponente non ha ritenuto necessario sentire le rappresentanze associative attesi gli stringenti limiti al recepimento derivanti sia dalle Direttive comunitarie che dai criteri e principi direttivi, generali e specifici, di cui agli articoli 2 e 19 della legge delega (legge comunitaria 4 giugno 2010, n.96).

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'opzione di non intervento non è percorribile stante l'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie. La mancata trasposizione delle direttive comunitarie comporterebbe l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per mancato recepimento delle direttive in questione.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non sono state ravvisate opzioni alternative alla regolazione diretta, cioè al recepimento a livello legislativo dei contenuti vincolanti delle direttive nel rispetto dei principi e dei criteri contenuti nella legge delega (legge comunitaria 2009). Nel corso delle consultazioni le parti interessate hanno concordato sulla non esistenza di soluzioni alternative. Inoltre, non sono emerse opzioni alternative, effettivamente praticabili nemmeno quanto al merito dell'intervento normativo in quanto l'articolo 19 della legge Comunitaria prevede che il legislatore delegato, nel recepire le direttive comunitarie, debba necessariamente realizzare il necessario coordinamento con le altre disposizioni già vigenti.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

La valutazione che il nuovo intervento normativo avrebbe avuto effetti positivi per la salute umana e per l'ambiente è stata effettuata a livello comunitario, attesa l'esigenza di rafforzare con l'adozione di un apparato sanzionatorio di matrice esclusivamente penale la strategia comunitaria per una più efficace tutela dell'ambiente e per garantire che ai responsabili di scarichi di sostanze inquinanti siano comminate sanzioni adeguate anche penali. I Ministeri dell'ambiente e della giustizia nel definire il nuovo intervento normativo hanno puntualmente recepito le disposizioni della direttiva per sanzionare le condotte illecite, attualmente sfornite di sanzione penale e per introdurre il meccanismo della responsabilità delle persone giuridiche anche per i reati ambientali.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta. Al contrario l'intervento normativo si propone di fornire strumenti efficaci per la lotta contro l'inquinamento atmosferico, a vantaggio della tutela dell'ambiente e della salute della popolazione.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Non sono previsti obblighi informativi.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non è stata effettuata nessuna comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative effettivamente praticabili considerati anche i limiti stringenti imposti dalla direttive comunitarie; infatti con il nuovo intervento regolatorio vengono recepiti in maniera conforme i contenuti della

direttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali e specifici di cui all'art.2 comma 1 lett. c) e dell'art.19 comma 2 lettere a) e b), della legge comunitaria 2009 .

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non esistono condizioni o fattori che possano incidere sull'immediata attuazione del nuovo intervento normativo in quanto le strutture sono già in grado di operare con le nuove norme senza aggravio per la finanza pubblica.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

E' stato valutato che le disposizioni del provvedimento in esame non avranno ricadute sul corretto funzionamento della concorrenza del mercato né sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo delineato sono la magistratura inquirente e i corpi di polizia giudiziaria.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste misure per garantire la pubblicità e l'informazione sull'intervento normativo diverse da quella della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

C) Gli strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Non sono previsti nuove forme di controllo e di monitoraggio dell'intervento regolatorio, pertanto saranno effettuati con le modalità già esistenti a cura del Ministero della Giustizia e degli enti di vigilanza ambientale.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare curerà l'elaborazione della verifica di impatto regolatorio, a cadenza biennale, avvalendosi dei dati forniti dal Ministero della giustizia e dagli enti di vigilanza ambientale nei quali saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti

- Aumento della protezione delle specie animali o vegetali selvatiche protette;
- Verifica dei miglioramenti prodotti sullo stato di conservazione degli habitat all'interno di un sito protetto;
- Quantificazione e verifica nel tempo della diminuzione degli illeciti ambientali.
- Analisi costi-benefici.

Dai riscontri effettuati potrà emergere l'esigenza di integrare o modificare l'intervento stesso considerato che gli indicatori statistici potranno rilevare nel corso di due anni se l'intervento è riuscito a realizzare l'auspicato abbattimento degli illeciti ambientali.